



Repubblica Italiana

# Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 6/11/2020

Numero 134

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA  
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

---

# SOMMARIO

## **Regione Lazio**

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065

**Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. . . . . Pag. 3**

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065

**Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Oggetto:** Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTA** la Determinazione n. G02738 del 13 marzo 2020 della Direzione Salute e Integrazione Socio sanitaria con la quale è stata istituita la Cabina di Regia per il reclutamento straordinario;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTO** Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;

**VISTO** il documento recante «Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

**VISTE**

l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 ottobre 2020, n. Z00062 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l'implementazione delle sedi vaccinali;

la nota regionale U.0871153.12-10-2020 con la quale è stato trasmesso il Protocollo operativo per la distribuzione dei vaccini in Farmacia che, come previsto dall'ordinanza Z00062, indica che tale offerta vaccinale è rivolta ai cittadini con età compresa tra 18 e 59 anni, non appartenenti a categoria di rischio per patologia o esposizione professionale.

**RITENUTO** opportuno, per realizzare l'obiettivo di generale copertura vaccinale auspicata, disporre l'integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie di cui al punto 4 dell'ordinanza n. 62/2020 anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2020, n. Z00064;

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Lazio ha ritenuto dettare Linee di indirizzo regionali relative al «Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19», allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e

sostanziale (Allegato 1), allo scopo di fornire indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 disciplinano in modo differenziato il coinvolgimento delle strutture private, accreditate e non, durante il periodo della Emergenza COVID, in modo integrato con le attività erogate dalle aziende pubbliche della regione, sia in termini di eventuale rimodulazione degli accordi contrattuali in essere, sia in termini di sinergia del personale delle stesse strutture private accreditate, sia in termini di uso dei locali e delle apparecchiature presenti nelle strutture;

- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;

- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di *preparedness* e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell'immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus SARS-Cov-2, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici, intervenendo sul numero di posti letto da mettere a disposizione della rete COVID-19 e disponendo la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19;

- le stesse strutture avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate, secondo le modalità e i termini previsti dalla determinazione G12910 del 3 novembre 2020;

- il DCA 453 del 30 ottobre 2019 disciplina il piano regionale per la gestione del sovraffollamento nei Pronto soccorso;

- si presenta necessario, pertanto, intervenire con la ridefinizione della rete ospedaliera prevedendo le Azioni di FASE VIII secondo quanto previsto dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento, avendo cura di:

a) fornire entro lunedì 9 novembre 2020 il cronoprogramma per l'attuazione della configurazione;

b) assicurare entro lunedì 16 novembre 2020 l'operatività secondo la configurazione definita nell'allegato 2;

- in relazione alla peculiare situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Virus SARS CoV-2, con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica di cui al DCA n. 94 del 5 marzo 2019, si ritiene opportuno dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice civile, rinviando la richiesta di pagamento e la definizione delle modalità e dei termini entro cui produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa alla conclusione dello stato di emergenza;

- l'art. 2 ter del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 disciplina gli incarichi individuali a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno del corso di scuola di specializzazione per il periodo emergenziale e l'art. 102 disciplina l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo all'esito della laurea e dell'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo nell'ambito del corso di laurea medesimo;

- l'art. 1 commi 547, 548 e 548 bis della L. 145/2018 disciplina l'accesso alla dirigenza e l'assunzione anche dei medici specializzandi a partire dal penultimo anno;

- occorre contrastare la grave carenza di personale nelle Aziende e gli Enti del SSR impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto con specifiche misure volte alla contrattualizzazione dei medici specializzandi;

- in data 30 ottobre 2020 col rep. Atti n. 177 è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992;
- che tale accordo prevede il rafforzamento delle attività di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 e, ai fini dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie e del miglioramento dei servizi in favore degli assistiti, il rafforzamento del servizio di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing), l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena;
- che a tale scopo è opportuno che i MMG e i PLS, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale, ai fini dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL impegnati nella gestione emergenziale su molteplici fronti, oltre che all'attuazione delle azioni di cui sopra, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione dei provvedimenti contumaciali, ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020;
- l'IRCCS Lazzaro Spallanzani è coinvolto come HUB di riferimento della rete pubblica, si ritiene opportuno intervenire con lo sgravio dei compiti, disponendo la sospensione delle attività ambulatoriali;

**INFORMATO** il CTS per le vie brevi del contenuto del presente provvedimento;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus

**emana la seguente ordinanza:**

1. si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le Linee di indirizzo regionali relative al "Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19" (Allegato 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
2. la rete ospedaliera è ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento, avendo cura di:
  - a) fornire entro lunedì 9 novembre 2020 il cronoprogramma per l'attuazione della configurazione;
  - b) assicurare entro lunedì 16 novembre 2020 l'operatività secondo la configurazione definita nell'allegato 2;quanto alla remunerazione, si rinvia alla disciplina di cui alla DGR 689/2020;  
Le Aziende Sanitarie possono, in ragione dell'efficiente utilizzo di personale e tecnologie, concentrare i posti letto individuati nell'allegato alla presente, su uno o più presidi di gestione diretta;
3. si dispone la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate, secondo le modalità e i termini previsti dalla determinazione G12910 del 3 novembre 2020;

4. si dispone l'integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie di cui al punto 4 dell'ordinanza n. 62/2020 anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;
5. con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica di cui al DCA n. 94 del 5 marzo 2019, si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice civile, rinviando la richiesta di pagamento e la definizione delle modalità e dei termini entro cui produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa alla conclusione dello stato di emergenza;
6. la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi con modalità tali da garantire la compatibilità del servizio prestato con il debito formativo e preservando la borsa di studio, utili al conferimento di incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato;
7. in linea con quanto previsto dall'ACN per i rapporti con i MMG e i PLS in termini di rafforzamento del servizio di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing), l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale:
  - i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o presso altre sedi all'uopo individuate in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;
  - i MMG e i PLS dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento con conseguente adozione del provvedimento contumaciale;
  - i MMG e i PLS dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale,ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020; si dà mandato alla Direzione salute in coordinamento con l'unità di crisi la disciplina delle modalità operative ritenute necessarie;
8. si dispone lo sgravio delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani sospendendo le attività ambulatoriali.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti